



COMUNE DI VERNAZZA
PROVINCIA DELLA SPEZIA



Parco Nazionale delle Cinque Terre
Riserva Marina delle Cinque Terre
Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO

REGOLAMENTO TARI (TARIFFA PUNTUALE)

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 28/03/2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Definizione di rifiuto
- Art. 4. Rifiuti urbani
- Art. 5. Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 6. Rifiuti speciali
- Art. 7. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 8. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 9. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 10. Presupposto per l'applicazione del Tributo
- Art. 11. Soggetti passivi
- Art. 12. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 13. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 14. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 15. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 16. Costo di gestione
- Art. 17. Determinazione della tariffa
- Art. 18. Articolazione della tariffa
- Art. 19. Periodi di applicazione del Tributo
- Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 21. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 24. Scuole statali
- Art. 25. Tributo giornaliero
- Art. 26. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 27. Riduzioni ex lege
- Art. 28. Riduzioni per raccolta differenziata – compostaggio domestico
- Art. 29. Riduzioni facoltative

Art. 30. Esenzione per fiere e manifestazioni

Art. 31. Agevolazioni

Art. 32. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 33. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 34. Limite alle agevolazioni e riduzioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 35. Obbligo di dichiarazione

Art. 36. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 37. Poteri del Comune

Art. 38. Accertamento

Art. 39. Sanzioni

Art. 40. Versamenti e riscossione ordinaria

Art. 41. Interessi

Art. 42. Rimborsi

Art. 43. Riscossione coattiva

Art. 44. Contenzioso Accertamento con Adesione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 46. Clausola di adeguamento

Art. 47. Disposizioni transitorie

Art. 48. Trattamento dei dati personali

Allegati

allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

allegato B: Categorie di utenze domestiche e non domestiche e tabelle dei coefficienti

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art.3. Definizione di rifiuto

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 4. Rifiuti urbani

4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 5. Rifiuti urbani pericolosi

1. Sono considerati **rifiuti urbani pericolosi** quelli di cui alle lett. c) d) e) f) del precedente art. 4 qualora rientrino in tale classificazione ai sensi di normative comunitarie e nazionali. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.

2. Sono considerati altresì **pericolosi** rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'all. D della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 6. Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali quelli definiti dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e precisamente:

- i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
- i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti;
- il combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

2. Il produttore di rifiuti speciali (non assimilati) assolve ai propri obblighi con le seguenti priorità:

- auto smaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta

dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
- esportazione dei rifiuti.

3. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio e la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art.7. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo, le sostanze indicate nell'allegato A al presente Regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Tali rifiuti sono soggetti all'obbligo di conferimento al servizio pubblico con applicazione del relativo tributo eventualmente ridotto ai sensi del successivo art. 29.

3. L'assimilazione, in considerazione dell'aggravio che comporterebbe per il servizio pubblico, non trova applicazione nel caso di utenze in cui il rapporto fra la quantità annua di rifiuti conferita per unità di superficie sia superiore a 40 kg/mq/anno.

Art. 8. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli

effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 9. Soggetto attivo

1. Il Comune di Vernazza applica e riscuote il Tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il Tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – Presupposti del tributo

Art.10. Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *suscettibilità a produrre rifiuti urbani*: l'idoneità del locale o area scoperta in relazione all'uso cui è adibito di produrre rifiuti urbani ed assimilati per cui il fatto generatore del prelievo sorge oltre che per il possesso o la detenzione anche per l'idoneità di produzione dei rifiuti;

b) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

c) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

d) *aree scoperte operative*: aree esterne per le quali vi è un collegamento funzionale in relazione all'attività svolta nel locale tassabile. Dette aree sono computate ai fini della tassazione;

e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;

f) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

g) *possessore*: colui che esercita un potere di fatto sull'immobile, espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali;

h) *detentore*: colui che possa disporre del bene di cui altri sia possessore

i) *occupante*: colui che utilizza il locale sine titolo,

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche l'occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma

tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione volontaria ancorché temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del Tributo.

Art. 11. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede / detiene / occupa i locali o le aree assoggettabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del Tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 35 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il Tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune o del soggetto gestore del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi consecutivi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il quale è obbligato a denunciare, oltre al numero degli occupanti, anche le eventuali variazioni di superficie e destinazione d'uso.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1) del presente articolo.

Art. 12. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, o che non comportano per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

b) la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali destinati in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso (attività ricreative, culturali, didattiche, etc.). Sono considerati adibiti al culto i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

f) le aree impraticabili o in abbandono o intercluse da stabile recinzione;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

i) solai e sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi

obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il Tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 13. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 12.

Art. 14. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
- b) gli stabili destinati ad uso esclusivamente agricolo, come i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, ricovero esclusivo di attrezzi;
- c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

Relativamente alle attività per le quali, sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da Tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente,

applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti autofficine di elettrauto, distributori di carburanti	40%
Lavanderie	20%
Rimessaggio imbarcazioni con attività di manutenzione	10%
Ambulatori dentistici, radiologici ed odontotecnici	20%
Pescherie	10%
Pollerie, macellerie	10%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 15. Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile al Tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. I dati relativi alla superficie catastale di tali unità immobiliari sono quelli acquisiti attraverso la piattaforma informatica "Portale per i Comuni" resa disponibile a partire dal 5 giugno 2013 e dal 2015 resi dall'Agenzia delle Entrate disponibili nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A, B e C.

2. Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, le unità immobiliari di cui al successivo art. 23 comma 14 del presente Regolamento (rientra in tale fattispecie anche l'attività di B&B, quella di affittacamere, di casa vacanze, di A.A.U.T., etc.) e le aree non incluse nella superficie catastale di cui al precedente comma, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti .

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione;

6. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 36, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del Tributo dovuto.

TITOLO III – Tariffe

Art. 16 . Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade pubbliche.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato o ai costi sostenuti dall'Ente;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 17 . Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 18 . Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 19 . Periodi di applicazione del Tributo

1. Il Tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto all'effettiva data di cessazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alla quantità di "rifiuti indifferenziati" conferiti dalle singole utenze,

stabilendo una quantità minima al fine di garantire la copertura dei costi. La stessa non è dovuta per le pertinenze di utenze abitative.

3. La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente (pesatura indiretta). Ritiri eccedenti il limite di cui al comma 2 del presente articolo verranno addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione per quantitativi e importi da stabilirsi annualmente.

4. Le utenze domestiche con soggetti non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie dovranno utilizzare, per tale tipologia di rifiuto indifferenziato, speciali sacchi per la raccolta differenziata diversi da quelli di cui al precedente comma 3. Per questi speciali sacchi non si applica quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

6. Ulteriori o successive dotazioni dei contenitori, anche in caso di smarrimento, sottrazione o deterioramento, comportano il pagamento del relativo costo con addebito nella bollettazione TARI successiva.

Art. 21. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti su cui parametrizzare la tariffa fissa è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile ed aventi residenza anagrafica in altro Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti o non iscritti all'AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del successivo articolo 36. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti sarà determinato d'ufficio in ragione di 2 componenti per i primi 30 metri quadrati di superficie imponibile, 3 con superficie imponibile sino a 50 metri quadrati, 4 con superficie imponibile sino a 70 metri quadrati, 5 con superficie imponibile sino a 90 metri quadrati, 6 con superficie imponibile superiore. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui al successivo art. 36 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti in altro immobile sito sul territorio comunale il numero dei componenti è quello della dichiarazione presentata ai sensi del successivo art. 36. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti sarà determinato d'ufficio in ragione di 2 componenti per i primi 30 metri quadrati di superficie imponibile, 3 con superficie imponibile sino a 50 metri quadrati, 4 con superficie imponibile sino a 70 metri quadrati, 5 con superficie imponibile sino a 90 metri quadrati, 6 con superficie imponibile superiore. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche, associazioni, enti, prive nel comune di utenze domestiche.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata in relazione alla quantità di “rifiuti indifferenziati” conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la copertura dei costi.

3. La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente (pesatura indiretta). Ritiri eccedenti il limite di cui al comma 2 del presente articolo verranno addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione per quantitativi e importi da stabilirsi annualmente.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto autorizzatorio all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se le stesse presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. (Si citano, a mero titolo esemplificativo, : superficie di vendita / deposito / magazzino / ufficio, etc.).

5. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allaccio alle utenze ed all'assenza di titoli autorizzativi) sono soggette alla Categoria 4 (Esposizioni, Autosaloni) di cui all'allegato B.

6. I locali adibiti esclusivamente a magazzini e deposito materiali di contribuenti che non esercitano la propria attività nel territorio comunale sono soggette alla Categoria 4 (Esposizioni, Autosaloni) di cui all'allegato B

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all'allegato B devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgono attività commerciale.

9. Devono altresì considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria esclusivamente per le superfici destinate alle attività istituzionali, distinguendosi queste ultime da quelle eventualmente destinate alla locazione o allo svolgimento di attività commerciali soggette a corrispettivo. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile. In assenza della citata richiesta alla utenza sarà applicato quanto previsto al comma 13 del presente articolo.

10. I circoli privati affiliati che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla Categoria 02 (Associazioni, etc.) dell'Allegato B.

11. I circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla Categoria 02 (Associazioni, etc.) dell'Allegato B per le superfici effettivamente dedicate ad attività ricreative ed alla Categoria 17 di cui all'Allegato B per le superfici ove viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità dovrà essere strutturalmente individuabile.

12. I circoli con licenza di pubblico esercizio saranno computati nelle categorie corrispondenti a tali pubblici esercizi.

13. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi

14. Sono compresi nella categoria "Alberghi senza ristorante, pensioni ed altre attività ricettive" le altre attività ricettive gestite in forma imprenditoriale quali B&B, affittacamere, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, case vacanze, locande giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19.08.2015 e della conseguente nota IFEL del 15.03.2016.

15. Agli appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (A.A.U.T.), ove tale attività sia svolta nell'appartamento di residenza anagrafica viene applicata la tariffa di cui al precedente comma 14.

Art. 24. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-*bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 25. Tributo giornaliero

1. Il Tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. L'importo del Tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell' occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il COSAP - canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il Tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4 euro.
6. Al Tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 29 (recupero), 27 inferiori livelli di prestazione del servizio) e 31 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 29.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Tributo annuale.

.

Art. 26. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il suddetto tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla TARI e riversato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 27. Riduzioni ex lege

a) per i casi di disservizio: l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la riduzione massima non potrà superare l'80% della tariffa.

b) per zone non servite: il servizio di raccolta "porta a porta" è attivo su tutto il territorio comunale. Le utenze disagiate o non raggiungibili possono concordare con il soggetto gestore/Comune il luogo di raccolta più vicino all'abitazione. Per tali utenze, qualora il luogo concordato abbia distanza superiore ad 800 mt. dall'abitazione il tributo è dovuto in misura pari al 40% tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile. La distanza è calcolata dal confine esterno della proprietà.

Art. 28. Riduzioni per raccolta differenziata – compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche che possiedono un'area annessa all'unità immobiliare di almeno mq. 30 tenuta a verde, non pavimentata, con esclusione delle aree verdi condominiali, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 10% della quota variabile della tariffa da stabilirsi con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio successivo a quello di presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 dicembre, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio per l'anno successivo, in modo continuativo. La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica della "compostiera", con un volume massimo di mc. 1 da cui si possa rilevare l'effettiva installazione in loco. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni.

2. È fatto obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro 60 giorni dalla data di cessazione.

3. Il Comune può disporre accessi e verifiche per il controllo sull'effettivo uso della compostiera e sul mancato utilizzo del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica.

4. Qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera e/o il conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta domiciliare, la riduzione verrà revocata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.

5. Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione per una sola unità abitativa.

6. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento presso le isole ecologiche, ove istituite sul territorio comunale, è assicurata una riduzione della quota variabile fino ad un massimo del 10% da stabilirsi con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.

Art. 29. Riduzioni facoltative

1. Sono previste le seguenti riduzioni o agevolazioni facoltative, da stabilirsi con deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe:

a) riduzioni per le utenze domestiche

- per le utenze domestiche che provvedono a conferire i rifiuti presso la stazione ecologica è stabilita una riduzione della tariffa nella misura del 10%
- Detta riduzione sarà applicata a partire dell'anno successivo a quello dell'effettivo avvio del conferimento.

b) Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico

- Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 10% della tariffa.
- La riduzione di cui al punto precedente è altresì applicata alle utenze non domestiche intestate ad associazioni senza scopo di lucro che abbiano in gestione e/o manutenzione aree verdi ed effettuino il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di dette attività.
- La riduzione di cui ai punti precedenti è subordinata alla presentazione, entro il termine del 31 dicembre, di apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio aerobico individuale in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione entro 60 giorni dalla data di cessazione.
- Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio aerobico individuale. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni ed interessi

d) Riduzione per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti presso la stazione ecologica

- Per le utenze non domestiche che provvedono a conferire i rifiuti presso la stazione ecologica è stabilita una riduzione della tariffa nella misura del 10%

- Detta riduzione sarà applicata a partire dell'anno successivo a quello dell'effettivo avvio del conferimento.

Art. 30. Esenzione per fiere e manifestazioni

1. Sono esonerati dal pagamento del tributo i soggetti partecipanti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico nell'ambito di fiere e manifestazioni organizzate da associazioni ONLUS o da associazioni non aventi scopo di lucro.

Art. 31. Agevolazioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti non domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con apposita deliberazione (si citano, a mero titolo esemplificativo, Marchio delle 5 Terre e Cets).

Art. 32. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.

2. L'esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile dei servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza.

Art. 33. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la tariffa più favorevole al contribuente.

Art. 34. Limite alle agevolazioni e riduzioni

1. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate rispetto al quelle previste alle lettere a) ed e) del comma 659 – art. 1 – della Legge 147 del 27.12.2013 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

2. Nella delibera consiliare di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni di cui al comma precedente.

3. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

TITOLO V – Dichiarazione, accertamento, riscossione

Art. 35. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del Tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del Tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni di esclusione dal tributo e/o delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni dello stesso;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni di esclusione dal tributo e/o delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi indicati all'art. 12 del presente Regolamento. Nel caso in cui tali soggetti siano sottoposti alla potestà genitoriale, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione fa fatta dalla persona che li rappresenta per legge.

3. Se i soggetti di cui al comma precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione tardiva, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la

fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al primo capoverso del presente comma, se più favorevole.

Art. 36. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 60 giorni** dalla data di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del Tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione per il tributo giornaliero è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporaneo di spazi ed aree pubbliche.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

f) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione..)

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

f) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione..).

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o al soggetto gestore del tributo, ovvero è spedita per posta tramite

raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10. Nel caso di omessa presentazione nei prescritti termini della dichiarazione di cessazione, il tributo è disapplicato a decorrere dalla data in cui lo stesso è dovuto da altro soggetto subentrante. Ove l'omissione risulti meramente formale e non abbia comportato un mancato introito del tributo alle prescritte scadenze, non si applicano sanzioni a carico del contribuente cessato.

11. La tardiva dichiarazione di elementi che danno luogo alla diminuzione del tributo comporta unicamente l'applicazione della diminuzione a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e non dà luogo a rimborsi.

Art. 37. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 38. Accertamento

1. Il Comune provvede a svolgere l'attività di controllo, secondo le norme vigenti nel tempo, per la corretta applicazione del tributo.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse

dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono indicare altresì distintamente le somme dovute per Tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, nonché l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del Tributo.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 39. Sanzioni

1. In materia sanzionatoria, ove non diversamente disposto, si applicano la disciplina per la sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme di cui al D.Lgs. 471/1997.

2. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 40. Versamenti e riscossione ordinaria

1. Il versamento del Tributo comunale e del tributo provinciale è effettuato di regola, per l'anno di riferimento, in 2 rate. È in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

2. Il versamento deve essere eseguito dal contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) o mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune, ovvero il soggetto gestore del tributo, provvede ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 1. Qualora pertanto il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare gli uffici comunali, ovvero il gestore del tributo, per farsi rilasciare copia dello stesso.

4. Per i possessi, occupazioni o detenzioni che hanno inizio in corso d'anno, il pagamento avverrà in 2 rate da effettuarsi, alle scadenze indicate nell'eventuale prospetto di liquidazione. È consentito versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dovrà premurarsi di contattare gli Uffici Comunali per farsi rilasciare copia del prospetto di liquidazione non ricevuto.

5. Ai sensi dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Ad esclusione del Tributo giornaliero, non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

7. La liquidazione del tributo è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 41. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 41, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 43. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 44. Contenzioso e accertamento con adesione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Come consentito dall'art 50 della Legge 449/1997 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
3. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

5. Le somme dovute al perfezionamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia. si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 46. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. . Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 47. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 49. Disposizioni transitorie

1. Per le utenze per le quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di approvazione del presente Regolamento, la dichiarazione di cui all'art. 36 deve essere presentata entro il 30 giugno 2018 ovvero entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, se tale termine risulta più favorevole al soggetto passivo.
2. Le attività di accertamento, riscossione e rimborso dei prevenienti prelievi, per i quali non siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione, continuano ad essere effettuate anche successivamente a tale data dal Comune di Vernazza, nelle forme organizzative da quest'ultimo adottate.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle prevenienti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

Art. 50. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TA.RI. sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,

- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE.

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie = > 6 componenti

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche e istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club